



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
IL CAPO DIPARTIMENTO



m_dg.DGMC.31/05/2023.0035396.U

**Al Sig. Capo di Gabinetto
dell'On. Ministro della Giustizia
Preg.mo Cons. Alberto Rizzo**

Oggetto: Accordo di collaborazione tra il DGMC e la rete Dafne Italia

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, trasmetto copia del protocollo sottoscritto dallo scrivente con Rete Dafne Italia, atto questo volto a favorire una progressiva e pregnante tutela delle vittime di reato attraverso mirate attività di supporto e informazione nei confronti delle stesse.

L'imminente operatività dello strategico comparto della "giustizia riparativa" richiede la massima attenzione istituzionale a tutela delle persone offese del reato, anche al fine di evitare forme surrettizie di vittimizzazione secondaria.

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è fortemente impegnato, nel quadro delle attività di indirizzo di codesto Gabinetto, nella corretta focalizzazione del ruolo delle vittime del reato, affinché la giustizia riparativa e le misure di comunità sappiano coniugare ed interconnettere la risocializzazione dell'autore del fatto reato, la tutela della persona offesa e l'ineliminabile profilo della sicurezza sociale.

C. Sangermano

Il Capo Dipartimento
Antonio Sangermano



*Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità*

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

il DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ (di seguito DGMC), con sede in Roma - via Damiano Chiesa, 24, nella persona del Capo Dipartimento, dott. Antonio Sangermano, per la carica presso la sede legale del Dipartimento suddetto

e

la RETE DAFNE ITALIA, rete nazionale per l'assistenza alle vittime di reato (di seguito RDI) con sede in Torino via Giuseppe Peano 3, 10129 Torino, nella persona del Presidente, dott. Marco Bouchard

VISTA la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato";

VISTO il decreto legislativo del 15 dicembre 2015, n. 2121 recante "attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" del 25 ottobre 2012, "che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato";

VISTA la legge 7 luglio 2016, n. 122, Legge europea 2015-2016 con cui l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato e ad integrazione del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204

VISTA la Direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo il cui titolo V reca disposizioni in materia di protezione e sostegno alle vittime del terrorismo e di diritti delle stesse;

VISTA la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e il decreto legislativo di attuazione del 4 marzo 2014, n. 24;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 novembre 2022 sulla giustizia razziale, la non discriminazione e la lotta al razzismo nell'UE;

VISTA la Strategia della Commissione europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa (Convenzione di Lanzarote) del 25 ottobre 2007, ratificata dall'Italia con legge 1 ottobre 2012, n. 172 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale;

VISTA la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) adottata il 18 dicembre nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132;

VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) del 11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

VISTO il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti e, in particolare, il Titolo IV nella parte in cui prevede la partecipazione attiva e volontaria della vittima del reato nella *"gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa"* (art. 43 comma 1, lett.a), *"l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa"* (art. 43 comma 1, lett. b) nonché programmi di giustizia riparativa per *"promuovere il riconoscimento della vittima di reato"* (art. 43 comma 2).

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore", che prevede all'art. 55 il coinvolgimento attivo, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti del Terzo settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione mirate alla definizione dei bisogni da soddisfare e alla realizzazione di specifici progetti di intervento;

CONSIDERATO che in data 29 novembre 2018, ai fini di dare applicazione alla Direttiva europea 2012/29/UE presso il Ministero della Giustizia è stato istituito il Tavolo di coordinamento interistituzionale per i servizi di assistenza alle vittime di reato per promuovere *"una disciplina organica dei servizi di assistenza alle vittime e di un servizio nazionale di assistenza alle vittime di reato"*, e di cui Rete Dafne Italia è componente a far data dalla sua istituzione;

CONSIDERATO che le leggi di bilancio di previsione dello Stato per gli anni 2020, 2021 e 2022 hanno stanziato specifiche risorse, con carattere permanente, al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/UE;

CONSIDERATO che tali stanziamenti sono stati erogati mediante progettualità presentate al Ministero della Giustizia dalle Regioni e Province Autonome anche in forza di un Accordo di collaborazione del 23 dicembre 2021 tra il Dipartimento degli Affari di Giustizia e la Cassa delle Ammende che, a sua volta, ha stanziato risorse per la realizzazione di servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa;

CONSIDERATO che costituisce precipuo compito degli uffici e servizi dell'esecuzione penale esterna e della giustizia minorile, facenti capo al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, la realizzazione di percorsi trattamentali che puntino al riconoscimento della soggettività delle vittime di reato e alla tutela di tale soggettività, anche con attività tese a favorire la presa di consapevolezza delle persone indicate quali autori dei fatti lesivi e mediante un adeguato sostegno alle attività di assistenza alle medesime vittime;

CONSIDERATO che Rete Dafne Italia è un'associazione di secondo livello che riunisce enti pubblici e privati e costituisce in Italia l'unica rete nazionale di servizi generalisti conformi agli artt. 8 e 9 della Direttiva europea 2012/29/UE e che, a tale titolo, è membro del Tavolo di coordinamento istituito presso il Ministero della Giustizia in data 29 novembre 2018;




CONSIDERATO che lo statuto di Rete Dafne Italia indica come scopo dell'associazione quello di *“promuovere – anche mediante il loro coordinamento – la creazione di servizi di assistenza e protezione per le vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio-economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o sui altre caratteristiche personali o oggettive”*;

CONSIDERATO che Rete Dafne Italia opera in partenariato con Victim Support Europe, l'associazione che riunisce le maggiori reti nazionali di assistenza alle vittime di reato con 69 membri in 34 paesi;

RILEVATO che manca una disciplina organica dei servizi di assistenza alle vittime, una struttura nazionale che coordini i servizi stessi, garantisca livelli minimi essenziali su tutto il territorio nazionale in conformità della Direttiva 2012/29/UE e assicuri una necessaria programmazione sia a livello nazionale che regionale;

RILEVATO che per garantire anche ai servizi di giustizia riparativa, istituiti con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il concreto e adeguato coinvolgimento delle vittime di reato nel rispetto dei loro interessi e con la dovuta attenzione ai rischi di vittimizzazione secondaria, occorre assicurare una formazione teorico-pratica specifica agli esperti mediatori e predisporre il necessario raccordo con i servizi di assistenza alle vittime;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
e Rete Dafne Italia convengono quanto segue:

Articolo 1

Obiettivi condivisi

1. Il DGMC e RDI riconoscono la necessità di realizzare una disciplina organica per l'assistenza alle vittime di reato, una rete di servizi con livelli minimi essenziali su tutto il territorio dello Stato e un organismo nazionale di coordinamento, programmazione e monitoraggio anche ai fini degli obblighi previsti dall'art. 28 della Direttiva 2012/29/UE di trasmissione da parte degli Stati membri dei *“dati disponibili relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla direttiva”*.
2. Il DGMC e RDI riconoscono la necessità di offrire alle vittime di reato livelli minimi essenziali di assistenza, su tutto il territorio dello Stato, anche attraverso il Numero verde europeo 116006 per le vittime di reato, come prevede la Decisione 2007/116 della Commissione europea, che riserva la numerazione “116” a numeri nazionali destinati a servizi armonizzati a livello europeo a valenza sociale.
3. Il DGMC e RDI riconoscono la necessità di collaborare alla costruzione di un modello riparativo che connetta, a livello nazionale e locale, in modo organico e stabile, le attività di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa e che favorisca il dialogo e il confronto tra operatori dei diversi servizi

Articolo 2

Impegni reciproci

1. Il DGMC riconosce la RDI quale interlocutore per la realizzazione di una rete nazionale di servizi di assistenza per le vittime di reato a carattere “generalista” nonché per le attività di sensibilizzazione e formazione sull'accoglienza e l'orientamento delle vittime di reato verso servizi specialistici (donne

vittime di violenza, vittime della tratta, vittime gravemente traumatizzate, a mero titolo esemplificativo) e di giustizia riparativa;

2. RDI si impegna a rendere noti al DGMC i servizi di assistenza alle vittime che operano localmente anche attraverso un monitoraggio permanente;
3. Il DGMC e RDI si impegnano a fornire reciproche informazioni sulle rispettive strutture decentrate per agevolare la comunicazione tra di loro;
4. Il DGMC e RDI, attraverso le attività di programmazione, informazione e formazione, favoriscono lo scambio delle conoscenze e delle prassi tra operatori;
5. Il DGMC si impegna a fornire informazioni a RDI su normative, direttive, circolari e linee di indirizzo, nonché dati statistici che possano riguardare le vittime di reato;
6. RDI mette a disposizione la propria struttura formativa e i propri servizi di assistenza nell'ambito della formazione teorico-pratica rivolta agli esperti di giustizia riparativa ex art. 59 comma 1 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
7. RDI mette a disposizione le proprie strutture decentrate per sensibilizzare gli operatori locali sulle "misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa" ai sensi dell'Art. 12 della Direttiva EU;
8. RDI si impegna a fornire alle vittime - attraverso le attività dei propri servizi - "informazioni complete e obiettive in merito al procedimento di giustizia riparativa e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo" (Art. 12 Direttiva EU), "con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima" (Cons. 21 Direttiva)
9. RDI si impegna a promuovere incontri periodici, anche attraverso i propri soci, sia a livello territoriale che a livello nazionale, con gli UIEPE e i CGM per garantire il migliore coinvolgimento delle vittime di reato sia in previsione di programmi di giustizia riparativa sia in relazione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che contemplino la partecipazione della vittima di reato.
10. Il DGMC riconosce RDI come Ente che può partecipare ad iniziative formative e possibile sede di tirocini.

Articolo 3

Programmazione congiunta

1. Il DGMC si impegna a far sì che le attività concordate con RDI e le sue articolazioni locali, siano rappresentate all'interno dei documenti di programmazione che gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e i Centri per la giustizia minorile predispongono annualmente;
2. RDI si impegna, con il necessario supporto della Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova e della Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile, nonché delle rispettive articolazioni territoriali a:
 - a. realizzare una mappatura ed una banca dati dei servizi di assistenza alle vittime di reato;
 - b. favorire la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza alle vittime di reato su richiesta dei Centri di giustizia riparativa, degli UIEPE o dei CGM al fine di garantire il diritto all'informazione ex art. 90 comma 1 lett. p bis c.p.p., disciplinare le modalità di invio reciproco tra servizi di assistenza alle vittime e servizi di giustizia riparativa nonché l'accompagnamento da parte di persone di fiducia della vittima nell'accesso ai programmi di giustizia riparativa ex art. 55 comma 3 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
 - c. promuovere l'offerta di programmi di sensibilizzazione unitamente ai Centri di giustizia riparativa, UIEPE e CGM e rivolti alla collettività per diffondere una cultura

dell'attenzione nei confronti delle vittime di reato con particolare riferimento ai rischi di vittimizzazione secondaria.

Articolo 4

Accordi regionali

Il DGMC e la RDI promuovono la stipula a livello locale di accordi di collaborazione con enti pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di una programmazione regionale delle risorse da destinare a servizi di assistenza alle vittime di reato.

Articolo 5

La minore età

Nella definizione degli ambiti d'intervento e di collaborazione con RDI, in relazione ai minori di età, vista la particolare condizione di vulnerabilità cui li espone la partecipazione ad un programma di giustizia riparativa o ad un procedimento penale anche in fase di esecuzione della pena, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla definizione delle modalità di supporto e di accompagnamento nel loro superiore interesse. A tale proposito si sosterranno azioni locali di aggiornamento e di formazione integrata.

Articolo 6

Rapporti con altri enti e buone prassi

Le parti si impegnano a promuovere ed agevolare altre attività di inclusione sociale, di concerto con ulteriori risorse e istituzioni del territorio o anche stipulando appositi protocolli e convenzioni. Inoltre, si potranno svolgere specifiche iniziative, anche di portata regionale, finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel settore, alla diffusione delle "buone prassi" ed allo sviluppo di metodologie e modelli di organizzazione omogenei nell'assistenza alle vittime di reato in relazione a programmi di giustizia riparativa, a procedimenti penali o nella fase di esecuzione di una pena nel corso dei quali sia stato richiesto il coinvolgimento della vittime di reato.

Articolo 7

Riservatezza

Rete Dafne Italia impegna gli operatori attivi nei servizi di assistenza alle vittime denominati Rete Dafne a mantenere assoluta riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono a conoscenza, a tutela dei dati personali, delle esigenze di ordine e di sicurezza e di rispetto della legalità, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 8

Durata

Il presente Accordo di collaborazione, che si intende senza oneri per l'Amministrazione, ha efficacia per tre anni e verrà rinnovato con il consenso delle parti.

Roma, 31 maggio 2023

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Il Capo Dipartimento

Antonio Sangermano



Rete Dafne Italia

Il Presidente

Marco Bouchard



